



REGIONE PUGLIA
Area organizzazione e riforma dell'amministrazione
Servizio Affari Generali

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE AI SENSI DELL'ART.19 CO.1 LETT. F) DEL D.LGS. N.163/06.

CHIARIMENTI

- 1) Nel disciplinare a pag. 12 è richiamato l'obbligo a pena di esclusione di produrre la ricevuta del versamento relativo alla tassa CIG di € 20,00.
Nel sito dell'AVCP il contributo dell'operatore economico risulta pari a zero. Come si deve comportare l'operatore economico interessato?

R: Il disciplinare di gara al punto 5.1 lettera D) richiede che "Il concorrente dovrà inserire nella busta "A" (DOCUMENTI) - tra gli altri documenti - originale comprovante l'avvenuto versamento della somma di € 20,00= (per ciascuna Macroarea) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori.

A tal proposito, preso atto che il sistema SIMOG che genera il CIG relativo alla gara, quantifica il contributo del partecipante in zero euro, per entrambi i lotti corrispondenti alle due macro-aree di riferimento, i concorrenti non dovranno produrre alcuna ricevuta di versamento.

Per l'effetto, la sanzione dell'esclusione che presidia la suddetta ipotesi si ritiene *tamquam non esset* ed i concorrenti saranno comunque ammessi alle successive fasi.

- 2) È ammissibile per uno stesso operatore economico la partecipazione ad entrambe le macro-aree andando a presentare più di una proposta per macro-area oppure è consentita solo la presentazione di una offerta per macro-area per un totale di due offerte per concorrente?

R: Dal combinato disposto del 4° capoverso dell'art. 8 del capitolato tecnico (pag. 9) e del 3° capoverso del disciplinare di gara (pag. 4), si evince che gli operatori economici possono presentare una e solo una offerta per ciascuna macroarea.

Pertanto, il concorrente potrà presentare una sola offerta per ciascuna delle due macroaree di riferimento.

- 3) Il disciplinare di gara al punto 1. OGGETTO pag. 4 dice: "*Gli operatori economici interessati potranno presentare progetti per ciascuna delle due Macro-aree sopra individuate e potranno risultare aggiudicatari di entrambi i profili. A tal fine dovranno presentare due distinte proposte come meglio descritto all'art.5 del presente disciplinare*".

Il Capitolato tecnico al punto 8. SOGGETTI AMMISSIBILI pag. 9 dice: "A pena di inammissibilità, inoltre, ciascun operatore economico partecipante potrà presentare una sola offerta ...".

Le due affermazioni paiono in contraddizione.

R: Con riferimento alla prescrizione riportata nel Capitolato tecnico al punto 8. Soggetti ammissibili, l'inciso "una sola offerta" deve intendersi riferito a *ciascuna MacroArea*.

- 4) Sulla presentazione del servizio di ricerca e sviluppo, si deve intendere la proposta di un servizio di ricerca e sviluppo che ha un ammontare di 200.000 euro o occorre, in eventuale *partnership* con altri soggetti, procedere alla proposta di tutti gli otto servizi per soddisfare la richiesta dell'appalto di 1.920.000 euro come indicato nel punto 7. AMMONTARE DELL'APPALTO nel capitolato tecnico?

R: Ogni singola proposta progettuale potrà essere finanziata fino ad un massimo di 200.000,00 euro per la I fase di ricerca e sviluppo ed un massimo di 80.000 euro (se all'uopo selezionata) per la II fase di prototipazione.

L'importo massimo di € 1.920.000,00 equivale alla somma del finanziamento massimo degli otto progetti finanziabili all'interno delle due macroaree per ciascuna delle due fasi, fermo restando che ogni concorrente potrà presentare una sola offerta per ciascuna delle due macroaree di riferimento.

- 5) Con riferimento al punto 4.4 del disciplinare di gara (requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico – professionale) il concorrente a pena di esclusione nell'ultimo triennio deve avere effettuato spese per servizi e ricerca analoghi a quello oggetto della presente gara non inferiori al 50% di € 280.000,00= oltre IVA, si chiede conferma che eventuali fatturati realizzati per progetti di ricerca possano essere utilizzati per soddisfare il suindicato requisito. Qual è il significato della locuzione "settore oggetto della gara", contenuta nel comma 1, lettera c), dell'art. 41 del Codice dei contratti pubblici?

R: Attesa la particolare natura del presente appalto, il requisito di cui al punto 4.4 del disciplinare di gara deve essere posseduto per attività svolta nell'ultimo triennio in ambiti congruenti con quello oggetto della presente procedura ed in ogni caso attinenti a progetti di ricerca e di innovazione tecnologica.

Tutto ciò in ossequio all'univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le prescrizioni della *lex specialis* devono rispettare i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in ogni caso non limitare indebitamente l'accesso alla procedura e tenere conto delle specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto.

- 6) Possono essere coinvolti nella fase di prototipazione enti pubblici?

R: Sì, purché il loro coinvolgimento, nei limiti e con le modalità indicate negli atti di gara, sia stato dichiarato in sede di presentazione dell'offerta.

7) Possono essere premiati più progetti aventi ad oggetto lo stesso ambito di ricerca individuato dagli operatori economici?

R: Qualora concorrenti diversi presentino proposte progettuali attinenti ad ambiti di ricerca complementari, la commissione procederà a valutarli tutti, fermo restando che ne riconosca la rilevanza innovativa, come precisato all'art.9 del capitolato tecnico. Tali proposte progettuali potranno, pertanto, risultare aggiudicatarie dell'appalto pre-commerciale.

8) Come funziona la fase di commercializzazione del prodotto?

R: Una delle peculiarità dell'appalto pre-commerciale è che sussiste una proprietà dei risultati congiunta fra stazione appaltante e impresa o raggruppamento aggiudicatari. In conseguenza di ciò, a valle dell'esecuzione delle attività di prototipazione (I fase) e di sperimentazione (II fase) previste da questo intervento, laddove si dovesse avviare una fase di commercializzazione del prodotto, si aprirà una trattativa fra le parti tesa a regolare, nel rispetto dei principi generali e delle regole del bando, i diritti e gli obblighi reciproci all'interno della fase di commercializzazione.

9) Relativamente ai servizi di consulenza e *partnership*, il partner può fare parte del costituendo RTI?

R: Il partner scientifico, richiamato nella griglia relativa alla valutazione di elementi specifici dell'offerta tecnica, può partecipare al RTI in qualità di componente ovvero potrà essere indicato quale subappaltatore nel limite indicato nel disciplinare di gara al punto 10 per la prestazione di servizi.

10) In caso di offerta anomala, si procederà ad attivare il sub-procedimento di verifica?

R: Trattandosi di appalto di servizi esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art.19 del medesimo decreto, la presente procedura non prevede l'automatica attivazione del sub-procedimento di verifica dell'offerta anomala, come disciplinato dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.

11) Cosa si intende per costo di produzione nell'offerta economica?

R: La quantificazione a valori di mercato delle principali (macro) voci di spesa, ovvero categorie merceologiche, nell'ambito delle quali si articolerà il progetto di ricerca e sviluppo che costituisce oggetto principale dell'appalto. Il riferimento al mercato dovrà essere debitamente documentato in sede di formulazione dell'offerta, facendo ad es. riferimento a contratti collettivi di lavoro per il personale addetto, prezzi medi o listini in vigore, mercuriali, ecc. – integrabili con valutazioni soggettive dell'impresa o del raggruppamento proponente, che saranno verificate nella loro idoneità probatoria ed espressamente valutate dalla commissione giudicatrice come parte integrante dell'offerta di gara.

12) Il progetto redatto da un'impresa che non risulti aggiudicataria al termine della procedura rimane acquisito alla proprietà della Regione, che potrà utilizzarlo autonomamente per il brevetto? Cosa succede ai progetti che non superano la prima fase, cioè non raggiungono la seconda fase?

R: No. La Regione Puglia potrà acquisire i risultati della attività di ricerca e prototipazione nella misura minima del 51%, esclusivamente per quei progetti che risulteranno aggiudicatari definitivi (nella I e nella II fase), fermo restando che è sempre possibile aprire una fase di negoziazione successiva su eventuali brevetti e

sugli ulteriori sviluppi – nel rispetto delle leggi sulla proprietà intellettuale – che consentono ipotesi in cui il pubblico agisce nei confronti del privato come partner.

13) Come si negozia l'industrializzazione di un prototipo?

R: Premesso che la fase eventuale di industrializzazione del prototipo precede la fase di commercializzazione del prodotto, si rappresenta che interesse primario della stazione appaltante è l'acquisizione della soluzione che risponda al fabbisogno dichiarato. Viceversa, qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente per la stazione appaltante, si apre una fase eventuale di negoziazione rispetto alla quale la Regione Puglia si riserva la potestà di indicare la soluzione negoziale migliore nell'ottica dell'interesse pubblico sotteso al progetto.

14) Con riferimento al paragrafo del disciplinare di gara 4.4 Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico – professionale (pag. 6), l'indicazione dell'arco temporale "(...) nell'ultimo triennio (...)" include gli anni 2009-2010-2011 oppure possono essere compresi anche servizi di ricerca e sviluppo svolti fino al primo semestre 2012?

R: con riferimento al quesito posto, la previsione del disciplinare, che si riporta di seguito *"il concorrente, a pena di esclusione, nell'ultimo triennio, deve avere effettuato spese per servizi di ricerca e sviluppo analoghi a quelli oggetto della presente gara, non inferiori al 50% di € 280.000,00=oltre Iva"*, consente che ai fini della comprova del requisito varrà ogni tipologia di documentazione contabile prodotta dal concorrente nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

15) Si richiedono chiarimenti in particolare per quanto attiene il requisito *"che il concorrente nell'ultimo triennio ha effettuato spese per servizi di ricerca e sviluppo analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo, IVA esclusa, non inferiore a € 140.000,00= (euro centoquarantamila)"*. La suddetta spesa deve risultare dalla fatturazione attiva verso soggetti terzi per la realizzazione di servizi/attività di ricerca oppure voci di bilancio devono evidenziare la capitalizzazione delle stesse?

R: La spesa può risultare da entrambe le ipotesi formulate: sia da fatturazione attiva verso soggetti terzi per la realizzazione di servizi/attività di ricerca sia da voci di bilancio che evidenziano la capitalizzazione delle stesse. Resta fermo che il requisito può essere comprovato con qualsiasi altro documento. Sarà cura della Stazione Appaltante, in sede di verifica ai sensi dell'art. 48 comma 2 del codice dei contratti, valutarne l'idoneità probatoria.

16) I fabbisogni funzionali sono quelli indicati nelle tabelle contenute nel capitolato tecnico rispettivamente per le due macro aree?
Non intravedendo specificità peculiari ma cogliendo indirizzi implementativi nei fabbisogni funzionali indicati a bando e nel capitolato tecnico, è possibile partecipare con una proposta riguardante un servizio innovativo in ambito medico che integra metodi e strumentazione innovativa e che verte su attività diagnostiche?
La fase sperimentale può attuarsi in strutture ospedaliere pubbliche o private?

R: L'onere della prova rispetto alla rispondenza ai fabbisogni funzionali spetta al proponente, fermo restando che è demandata alla commissione giudicatrice una valutazione di rispondenza al fabbisogno. Non vi sono previsioni ostative al fatto che la fase sperimentale sia attuata in strutture ospedaliere pubbliche o private.

- 17) In caso di collaborazione di un partner scientifico nella forma del subappalto (in conformità a quanto prescritto dall'art.10 del disciplinare) quale informazione ed eventuale documentazione è necessario produrre in fase di presentazione dell'offerta tecnico-economica?

R: Si richiama la disciplina dell'art.10 del disciplinare di gara per ribadire che in caso di sub-appalto il concorrente dovrà indicare esclusivamente in sede di offerta i servizi che intende subappaltare, ai sensi dell'art.118 del codice dei contratti.

- 18) In caso di presentazione di una proposta insieme ad un partner scientifico (Università e/o centro di ricerca pubblico), si chiede:
- è possibile per un ente pubblico partecipare ad un RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese), visto che non si tratta di imprese?
 - nel caso la partecipazione non avvenga come partner di un RTI, ma come supporto all'esecuzione delle attività, come indicato nel Capitolato Tecnico all'art.5 pag. 8 *"Il partner scientifico dovrà esprimere il suo consenso scritto alla propria partecipazione al progetto specificando se è coinvolto come fornitore"*, quali sono i documenti da produrre da parte del partner scientifico in sede di presentazione della domanda di partecipazione?

R: Per il diritto comunitario la nozione di imprese comprende qualsiasi ente che esercita attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità o delle sue modalità di finanziamento (Corte di giustizia CE sentenza 26.03.2009). Si tratta, quindi, di una nozione dai confini ampi, che prescindono da una particolare forma organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità di lucro (Corte di giustizia CE sentenza 29.11.2007). Alla luce di ciò è ammessa la partecipazione alla procedura di gara anche agli enti pubblici, che possono partecipare sia in forma singola che, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, in forma di Raggruppamento Temporaneo di Impresa.

Nel caso che il partner scientifico sia indicato come fornitore deve esprimere il proprio consenso scritto alla partecipazione al progetto, da allegare all'offerta tecnica (cfr. paragrafo 5 del capitolato tecnico), senza alcun obbligo di produrre documenti in sede di gara, salvo il caso di partecipazione in RTI.

- 19) Il paragrafo 5.3 del disciplinare di gara indica che nell'offerta economica le imprese raggruppate devono specificare la parte dei servizi che saranno eseguite da ciascuna impresa, in base alla quota di partecipazione nel raggruppamento. Nel caso in cui a partecipare al bando è una società consortile, di cui partecipano al bando solamente alcune aziende consociate, la quota a cui fa riferimento il bando è del raggruppamento della società consortile o solo delle società che partecipano ciascuna in percentuale alle attività prestate? La società consortile A e l'azienda consociata B possono partecipare insieme al

bando? La società consortile A che ha un proprio statuto ed è indipendente deve coinvolgere tutti gli associati per partecipare al bando?

R: Per le società consortili vale la disciplina applicabile ai consorzi; pertanto, la società consortile può partecipare al bando singolarmente ovvero in R.T.I. (in entrambi i casi potrà scegliere se partecipare per sé o per una o più delle proprie consociate).

In particolare, se la società consortile partecipa alla gara in R.T.I., deve eseguire servizi per una quota corrispondente a quella di partecipazione al R.T.I.; all'interno e nei limiti di tale quota potrà indicare una o più consociate che eseguiranno le prestazioni.

20) Il Capitolato tecnico pagina 7 e successive prevede:

“- l'eventuale individuazione degli utilizzatori finali presso i quali sarà avviata la sperimentazione: gli utilizzatori finali dovranno esprimere il loro consenso scritto alla partecipazione alla sperimentazione stessa. Nessun costo dovrà essere posto a carico degli utilizzatori finali in quanto il costo della sperimentazione ricadrà interamente nell'offerta economica e, quindi, sarà remunerato dall'Amministrazione appaltante”

“- l'eventuale individuazione del partner scientifico (organismo di ricerca o ente pubblico di ricerca) che supporterà il proponente nell'esecuzione delle attività: il partner scientifico dovrà esprimere il suo consenso scritto alla propria partecipazione al progetto specificando se è coinvolto come fornitore “

Qualora gli utilizzatori siano privati cittadini dovranno esprimere tale consenso? In alternativa, è sufficiente indicare la tipologia di pazienti che verrà coinvolta nella sperimentazione? Per fornitore si intende “consulente”? le consulenze, anche quelle di ricerca, rientrano nei sub-appalti (entro il 15%)? Il partner scientifico risulterà un consulente del progetto? Il partner scientifico deve presentare un'offerta tecnica ed economica dell'attività che andrà a svolgere?

R: Al momento della presentazione dell'offerta è sufficiente indicare la tipologia di pazienti; all'atto di individuarli, afferendo la problematica alla sfera della privacy, si rinvia alla normativa di settore.

Il consulente può essere considerato “fornitore di servizi”, tuttavia nel presente caso il termine fornitore ricomprende sia la figura del partner scientifico che presta la propria opera come membro del raggruppamento sia quella del fornitore di servizi di ricerca e sviluppo “esterni” all'impresa o raggruppamento proponente.

Le consulenze, comprese quelle di ricerca, possono rientrare nel sub-appalto ovvero i consulenti possono essere componenti del RTI, a condizione che esercitino attività specificamente connesse con l'oggetto della gara, se prestate da fornitori che non appartengono al raggruppamento proponente ovvero da consulenti che non agiscono *in house* rispetto a nessun componente del raggruppamento stesso.

Il partner scientifico può essere componente del RTI ovvero sub-appaltatore ed a seconda dei casi è soggetto alle prescrizioni della *lex specialis* a seconda del ruolo che riveste.

21) Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti.

- Nel caso di un concorrente che intende presentare due distinte proposte (una per ciascuna macro area), atteso che la documentazione amministrativa da presentare è in copia unica, si chiede:

- se sia sufficiente una unica cauzione provvisoria per entrambe le proposte, con le caratteristiche indicate nel Disciplinare;
- se l'importo minimo delle spese di R&S sostenute e da dichiarare (€ 140.000) resti invariato anche in caso di due proposte progettuali.

- Nel caso di partecipazione di un partner scientifico non come concorrente, ma a supporto dello stesso, si chiede conferma che le relative spese vadano associate alla voce "servizi di consulenza" di cui all'offerta economica. Trattandosi in questo caso di attività assimilabile a subappalto, il relativo valore economico deve essere limitato al 15% dell'offerta economica?

- In merito alla valutazione della proposta tecnica (Art. 9 del Disciplinare. Prima fase) si chiede di chiarire se il punteggio assegnato (max 70 punti) coinciderà con l'indice di valutazione dell'offerta C(a), potenzialmente inferiore a 70 punti, o se sia prevista una "promozione" a 70 punti dell'offerta con coefficiente più altro, con assegnazione proporzionale del punteggio alle altre offerte.

R: E' sufficiente presentare un'unica cauzione provvisoria. Il limite di importo per spese per servizi di ricerca e sviluppo rimane invariato in caso di presentazione di due proposte progettuali. Le spese relative ai servizi di consulenza si considerano nell'ambito del sub-appalto nel limite del 15% dell'offerta economica presentata. L'offerta tecnica sarà valutata con il metodo del confronto a coppie conformemente alla linee guida riportate nell'allegato G del D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del d.lgs. 163/06". E' demandata alla commissione giudicatrice la modalità operativa di applicazione dei relativi criteri.

22) Si chiede se nel caso di un RTI che presenti offerta per entrambe le macroaree previste, sia possibile che per una macroarea una mandante possa avere percentuale di partecipazione pari a zero (ovviamente esplicitando opportunamente tale fattispecie nella documentazione tecnico economica da produrre), fermo restando che le rimanenti aziende che costituiscono l'RTI già siano in completo ed autonomo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

R: Si richiama il disciplinare di gara, paragrafo 6 pag.14, laddove prevede che in caso di R.T.I. ciascuna mandante debba possedere almeno il 10% dei requisiti e specifica, altresì, che "la quota di partecipazione di ciascuna impresa dovrà corrispondere, pena l'esclusione, sia quantitativamente che qualitativamente alla tipologia dei servizi da eseguire".

Alla luce di quanto detto, nello specifico, trattandosi di due Raggruppamenti formalmente diversi e distinti nella composizione, ai fini dell'ammissibilità, ciascun Raggruppamento dovrà inviare il proprio plico contenente documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica.

Bari, 22/10/2012

Il Dirigente
Dr. Nicola Lopane